Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

10/2012
MARZO/1/2012
7 Marzo 2012

L'INAIL CHIARISCE, CON LA NOTA N° 1100 DEL 15 FEBBRAIO 2012, CHE IL PREMIO E' DOVUTO PER INTERO ANCHE SULLE RETRIBUZIONI DEL LAVORATORE IN MOBILITA' ASSUNTO COME APPRENDISTA AI SENSI DEL NUOVO TESTO UNICO PER L'APPRENDISTATO.

Questa volta **l'Istituto gioca d'anticipo** e con la **nota protocollo n° 1100 del 15 Febbraio 2012 chiarisce**, prima che si alimenti inutile contenzioso, **la portata dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. n° 167/2011** (*id:* Testo Unico per l'Apprendistato).

L'art. 7, comma 4 così recita:

"*ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale* ***é possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.*** *Per essi* ***trovano applicazione****, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché* ***il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge".***

L'applicabilità del regime agevolato aveva già formato oggetto di contenzioso per il passato e l'Istituto, con la **circolare n° 24/1992**, si era espresso nel senso **dell'inapplicabilità di tale regime anche ai premi INAIL**. Successivamente, **l'art. 68, comma 6 della Legge n° 388 del 23/12/2000** (*id:* Finanziaria 2001), anche con l'intento di definire il notevole contenzioso creatosi, **stabiliva, *con norma di interpretazione autentica*,** che "l'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n° 223 si interpreta nel senso **che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL**".

Nell'anno 2002 la legittimità costituzionale dell'articolo 68, comma 6, della Legge n. 388/2000 **fu posta in dubbio** nell'ambito di **tre diverse ordinanze** - emanate dai Tribunali di Taranto ed Alessandria e dalla Corte di Cassazione, rispettivamente, in data 28 gennaio, 26 marzo e 25 luglio 2002 - che **ne evidenziarono il possibile contrasto**, sotto diversi profili, **con i principi sanciti da alcune disposizioni della Costituzione.**

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 291 del 4 agosto 2003, **si pronunciò definitivamente dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale** della norma censurata, affermando la piena ragionevolezza e plausibilità dell'intero impianto interpretativo contenuto nella circolare n. 24/1992. **L'Istituto, conseguentemente, provvide ad**

emanare la nota prot. 637/PG BM/316/2003, indirizzata alle strutture territoriali, confermando la inapplicabilità delle agevolazioni previste dalla legge 223/91 (*id:* artt. 8, 20 e 25 comma 9), **a favore delle aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.**

Compiuto tale breve *excursus*, dobbiamo constatare che **la questione è divenuta nuovamente attuale** e si è riproposta **per effetto** dell'entrata in vigore (*id:* 25 ottobre 2011) **del Testo unico per l'Apprendistato** che ha previsto la **possibilità di applicare ai datori di lavoro** che assumono lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato **il regime contributivo agevolato** di cui all'articolo 25, comma 9 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 223/1991.

L'Inail è perciò immediatamente intervenuto, con la nota n° 1100/2012, **per precisare che il regime agevolato previsto per la mobilità, non si applica ai premi assicurativi, ma solo ai fini contributivi.**

Anche **il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, interpellato dall'Istituto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 167/2011, **si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi INAIL del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.**

Il Ministero ha infatti evidenziato:

- *l'art. 7, c. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 fa riferimento al regime agevolativo degli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/91, la cui formulazione letterale prevede* ***agevolazioni riferite ai contributi posti a carico del datore di lavoro, ma senza alcun riferimento ai premi INAIL;***

- *è proprio* ***l'art. 68 della Legge n. 388/2000, quale norma di interpretazione autentica, ad imporre di adottare tale soluzione****, dato che, in caso contrario, si verrebbero a disciplinare in maniera difforme situazioni assimilabili, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con conseguente disparità di trattamento.*

Giova altresì ricordare che a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 29/11, **l'Inail ha già diramato la nota prot. n. 8082/2011**, con cui **fornisce alcune istruzioni relativamente alla riforma dell'apprendistato** in vigore dal 25 ottobre scorso. In particolare, **l'Istituto**, **oltre a riconfermare** quanto previsto sulla materia dal nuovo Testo Unico per l'apprendistato con riferimento all'**obbligo assicurativo dell'apprendista**, **ribadisce che la copertura assicurativa si estende anche all'attività di insegnamento complementare in azienda e fuori della stessa, poiché le ore di insegnamento teorico complementare sono da considerarsi a tutti gli effetti lavorative e computate nell'orario di lavoro stesso.**

Gentili Colleghe e cari Colleghi, non resta che rimanere vigili su quanto la contrattazione collettiva e/o gli accordi interconfederali – nelle more della definitiva entrata in vigore del T.U. (*id:* 25 aprile 2012) - stanno, man mano, stabilendo in materia di apprendistato che – così come sostenuto dal Governo e dalle parte sociali – **è e resta il più importante contratto per consentire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.**

Staremo, comunque, a vedere!!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*)**Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale e Scientifica del CPO di Napoli.**

ED/FC/PDN